

Roma, 27 novembre 2020

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
NAZIONALI DI RSA

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI
ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E ACCESSO
ALL'INDENNITA' NASPI**

Si informa che la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'Inps è intervenuta con il Messaggio n. 4464 di ieri, 26 novembre 2020 (che si unisce in allegato), per fornire indicazioni specifiche in materia di accesso all'indennità di disoccupazione NASpl nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, secondo la previsione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

A tale proposito, con il Messaggio diffuso ieri in materia, l'Inps ha formalmente chiarito, espressamente all'ultimo capoverso, che **anche il personale dirigente, eventualmente aderente agli accordi di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, può accedere all'indennità di disoccupazione NASpl.**

Nel merito, ricordiamo che la norma sopra citata dispone che, ferme restando le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, possa comunque essere sottoscritto un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con il riconoscimento, in tal caso, del trattamento di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – Naspi).

In ordine all'ambito di applicazione della suddetta normativa, l'Inps ha innanzitutto ribadito che **la disposizione sopra citata ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi stipulati che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai**

trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In ragione di quanto sopra, l'accesso alla prestazione NASpl per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Al fine di dare corretta attuazione alla disposizione in esame, abbiamo sollecitato in via informale l'Istituto previdenziale ad intervenire per sciogliere ogni eventuale dubbio interpretativo in ordine alla sussistenza dei presupposti giuridici per l'accesso alla Naspi anche per i dirigenti nel caso in esame, ai fini di una scelta compiuta e responsabile sull'opportunità che potrebbe offrirsi ai Colleghi dai predetti Accordi collettivi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel frattempo, abbiamo prudentemente ritenuto di non procedere alla sottoscrizione di eventuali Accordi in materia che potessero coinvolgere dei Colleghi interessati proprio al riconoscimento della suddetta indennità di disoccupazione.

Considerato tutto ciò, pertanto, evidenziamo quanto in oggetto ritenendo si tratti di una importante risoluzione che, anche grazie al tempestivo intervento della Federazione, possa contribuire ad aiutare concretamente molti dirigenti ad affrontare - nel complicato contesto di emergenza che stiamo vivendo - una risoluzione non traumatica del rapporto di lavoro con un sostegno utile al raggiungimento dei requisiti pensionistici, attraverso il ricorso alle prestazioni dell'indennità NASpl.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Cardoni



All. n. 1